CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2150-A}

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(Relatori: **GERMANI**, per la maggioranza; **FERRARI RICCARDO**, di minoranza)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (Stampato n. 509)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1956

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria

Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1956

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

(ONOREVOLE GERMANI)

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riguarda una questione di particolare importanza e delicatezza circa i rapporti fra le parti nel contratto di mezzadria. Si tratta della determinazione della quota di spettanza del mezzadro in relazione alle scorte vive conferite nella mezzadria: se, cioé, debba riconoscersi al mezzadro, nella definizione dei conti, alla cessazione del contratto, la partecipazione all'intero valore del bestiame, calcolato secondo i prezzi di mercato, deducendo da questo il valore indicato nella stima iniziale, o invece il valore pari alla differenza tra la stima finale e quella

iniziale, corretta, però, questa in conformità all'indice di svalutazione monetaria.

La proposta riguarda quelle mezzadrie (frequenti soprattutto nell'Umbria, in talune parti della Toscana, dell'Emilia, del Veneto e anche altrove) in cui il bestiame è conferito, all'inizio del rapporto, non già in comune dal concedente e dal mezzadro, ma solo dal concedente. Nella prima ipotesi infatti, essendo il bestiame, per il comune conferimento, di proprietà comune, non sorge questione circa i termini di valutazione di esso alla scadenza del rapporto, giacché il valore – qualunque esso sia e per qualunque ragione, intrinseca o

estrinseca, modificato — si ripartisce fra concedente e mezzadro secondo la rispettiva quota di comproprietà e di spettanza.

La questione si è posta, invece, nell'ipotesi di conferimento da parte del solo concedente: alla richiesta dei mezzadri circa l'attribuzione a loro favore del valore ricavato dai prezzi di mercato nei nuovi termini monetari, si è opposto che il nuovo valore monetario, espresso dai prezzi correnti, riguarda la proprietà del bestiame, che è del concedente, non avendo il mezzadro partecipato al conferimento, e che, pertanto, al mezzadro non spetta la quota del valore del bestiame corrispondente all'indice di svalutazione, ed invece la quota degli utili rappresentati dagli incrementi materiali, effettivi.

Tentativi per giungere ad una equa soluzione della controversia in sede sindacale non hanno ottenuto un concreto risultato; accordi particolari si sono, invece, conseguiti fra singoli contraenti in numerosi casi, col riconoscimento al mezzadro di tutta o parte della quota del maggior valore dovuto all'incremento monetario (cosidetto plusvalore). In altri casi, invece, la controversia ha condotto a decisioni giurisprudenziali, che si sono pronunziate in vario senso, ritenendo, però, in prevalenza che al mezzadro non spetti la quota sul plusvalore dovuto a inflazione monetaria, poiché esso non costituisce un utile effettivo dell'impresa associata mezzadrile, il quale solo - e non l'utile puramente monetario - è ritenuto di spettanza del mezzadro.

La questione – che è particolarmente complessa per i suoi aspetti sociale, politico e giuridico – è assai viva nelle zone interessate, dove rende difficile la sistemazione dei conti colonici e costituisce grave remora alla tranquillità necessaria ed auspicata da ogni parte, nelle nostre campagne.

La proposta di legge del senatore Salari, che è stata approvata dal Senato con talune modificazioni rispetto al testo originario, mira a dettare norme precise che valgano a risolvere la delicata questione.

Essa riconosce al mezzadro la sua quota sul valore di stima del bestiame determinato in base ai prezzi correnti di mercato, qualunque sia l'aumento di valore tra la stima iniziale e quella finale, e qualunque sia la causa (anche solo monetaria) di tale aumento.

La proposta fa riferimento al sistema di conferimento del bestiame nella mezzadria, ed in particolare alla consuetudine vigente nelle zone in cui il bestiame è conferito dal concedente: consuetudine che ha avuto consacrazione nei contratti collettivi, i quali debbono tuttora considerarsi vigenti a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 369.

È noto come la consegna e riconsegna delle scorte vive possa effettuarsi secondo il sistema della qualità, specie, quantità e peso ovvero secondo il sistema del valore (Codice civile, articolo 2163; Carta della mezzadria, articolo 32).

La consegna e riconsegna per valore è consuetudinaria nelle zone in cui il bestiame è conferito dal concedente, e si effettua mediante stima ai prezzi correnti di mercato: sicché la differenza tra la stima iniziale e quella finale costituisce l'utile da jipartirsi fra le parti.

Ciò è chiaramente espresso nell'articolo 10, lettera a) della raccolta delle consuetudini della provincia di Perugia: « La consegna e riconsegna delle scorte vive viene effettuata esclusivamente col sistema del valore, intendendosi per valore l'effettivo prezzo di mercato al momento in cui avviene la consegna o riconsegna ».

Ed analogamente dispongono il contratto collettivo per la conduzione a mezzadria nella provincia di Perugia del 25 agosto 1934 (articoli 22, 54, 79) e quello per le provincie toscane del 21 dicembre 1928 (articoli 10, 48, 55).

Così pure, in virtù della consuetudine e delle norme collettive, il mezzadro partecipa, oltreché agli utili ed alle perdite della gestione, anche ai rischi.

Si può ricordare, al riguardo, l'articolo 50 del Patto generale per la conduzione a mezzadria nella provincia di Perugia, il quale così si esprime a proposito dei diritti ed obblighi delle parti nella gestione del bestiame, sia da lavoro che da allevamento, con riferimento all'ipotesi normale che esso sia immesso dal concedente: « Gli utili e i prodotti della stalla, latte e latticini compresi, come pure le spese necessarie al mantenimento e cura del bestiame, alla compravendita (mangimi, medicinali, veterinari, senserie, posteggi, trasporti, spese, tasse di monta, ecc.), i rischi e le perdite, saranno sempre divisi a metà fra concedente e mezzadro».

Tale disposizione esprime una pratica che può considerarsi generale nelle zone in cui il bestiame è conferito dal concedente (si veda, ad esempio, ancora l'articolo 45 del contratto collettivo per la Toscana del 1928).

Così, da una parte, è pratica consuetudinaria e costante che la consegna e riconsegna del bestiame sia fatta secondo la stima di

valore rapportata ai prezzi mercato; e la stima iniziale si è regolarmente presa come base per la determinazione degli utili e delle perdite, in rapporto alla stima finale, senza apportarvi modificazioni, qualunque fosse la causa del nuovo valore determinato con la stima finale; cioè, tanto se esso fosse dovuto ad incremento in quantità o qualità, o a spostamenti pur rilevanti di mercato, o anche a spostamenti monetari.

Tale pratica è stata costante, e non ha trovato impedimenti di rilievo (neppure in occasione di precedenti svalutazioni o rivalutazioni), fino all'attuale contingenza, in cui lo spostamento monetario è stato più forte; ma non si vede, in esso, motivo per venir meno a quanto in precedenza si è sempre compiuto.

Né, d'altra parte, ha avuto pratica attuazione la delibera della corporazione della agricoltura del 13 marzo 1931 (richiamata dall'articolo 32 della Carta della mezzadria) la quale prevedeva l'applicazione di coefficienti di correzione da determinarsi con accordi, che non sono intervenuti, e facendosi sempre salve le consuetudini vigenti in materia di consegna e riconsegna delle scorte.

D'altro canto, per la ricordata pratica costante, affermata nelle consuetudini e nelle norme collettive, il mezzadro non solo partecipa agli utili e alle perdite della gestione, ma anche ai rischi. Così il mezzadro partecipa ai movimenti e mutamenti che, nel corso del rapporto mezzadrile, per la sua stessa dinamica, si vengono compiendo: e non soltanto a quelli che tornano a suo vantaggio (come i redditi dei parti e degli altri prodotti, degli accrescimenti di peso, dei miglioramenti di qualità, dei maggiori prezzi ricavati dal mercato) ma anche a quelli che implicano una perdita (per difetto di quantità o qualità, per diminuzione dei prezzi di mercato, ecc.): anzi il mezzadro, essendo compartecipe dei rischi, risente le conseguenze di quegli eventi che toccano la sostanza stessa del capitale scorte, senza che si faccia distinzione (oltretutto praticamente impossibile), fra bestiame inizialmente conferito e bestiame successivamente acquisito all'azienda,

In fatto, nella pratica normale dei rapporti, si addebita al mezzadro la quota relativa al perimento del bestiame, anche se esso sia casuale o indipendente da sua colpa; e si è addebitata anche la quota corrispondente alla rivalutazione monetaria, negli anni (intorno al 1928) in cui guesta si è verificata; e. coerentemente, dato che, ammesso il principio dell'accollo del rischio, l'applicazione al rischio monetario è naturale, una volta che lo si applica al caso più grave, che è quello del perimento. L'accollo del rischio del bestiame alla gestione mezzadrile ha notevole importanza per la configurazione del rapporto: ed esercita una grande influenza anche psicologica, negli atteggiamenti delle parti, in particolare della parte mezzadrile. Rischio che - come si è rilevato - non riguarda solo il perimento materiale, ma anche l'incidenza dovuta ai fenomeni di svalutazione, come alle straordinarie oscillazioni di mercato.

In sostanza, anche se la stima iniziale non produce, per sè stessa, un trasferimento di proprietà del bestiame, pro-quota, nel mezzadro, accolla però a lui, per la sua parte, i rischi nei termini sopra indicati: ne consegue che può ritenersi, non solo eguo, ma conforme ai principî di diritto, che a lui siano riconosciuti i corrispondenti vantaggi (eadem est ratio lucri et damni). La partecipazione del mezzadro all'impresa associata, per quel che riguarda il capitale bestiame, non si limita ai puri utili di gestione, ma ha riguardo alla sostanza stessa delle scorte: in ogni senso, negativo ma anche positivo. Ciò non avviene, invece, per il capitale immobiliare, per il fondo, rispetto al quale il mezzadro ha una partecipazione limitata alla gestione produttiva, con esclusione di accollo di qualsiasi rischio inerente all'immobile.

Questo risponde anche allo svolgimento del rapporto associativo riguardo al capitale di scorta. Il bestiame conferito nella mezzadria non è normalmente destinato a permanere nella sua individua entità, ma è soggetto a vendite, sostituzioni, ecc., per cui la dotazione sussistente alla scadenza del contratto è diversa nella sua composizione da quella originaria, anche per l'esigenza di mantenere nel fondo la scorta necessaria per l'esercizio dell'azienda.

Questo spiega il riferimento a valore secondo i prezzi di mercato all'inizio e al termine del rapporto, che è disposto dalla consuetudine e dai contratti collettivi, e che può ritenersi normale in queste forme di mezzadria: perché solo quel riferimento è compatibile con la dinamica del rapporto mezzadrile, al cui significato e contenuto concorre a dar precisazione anche l'accollo del rischio.

La partecipazione del mezzadro all'onere del rischio si coordina, infatti, con la fissazione del diritto del concedente ai termini delal valutazione originaria: esso è conseguente e corrispondente a tale posizione, in quanto la pretesa del concedente è fissata in quella

somma iniziale, ma il concedente è esonerato dai rischi. Ed è chiaro che la posizione deve essere – com'è – reciproca, cioé così in vantaggio, come in danno.

In tal modo, la riduzione della pretesa del concedente al valore iniziale, senza seguire le vicende della dotazione, discende dalla struttura del rapporto come è regolato dalle consuetudini e dalle norme collettive, cui si è adeguata la pratica che è, pur essa, criterio interpretativo della volontà delle parti. E nella mezzadria non si tratta di procedere a restituzioni o riconsegne quasi meccaniche o materiali, come si verifica nell'affitto; si tratta, invece, di contratto associativo e di gestione associata, in cui a ciascuna delle parti deve attribuirsi quanto spetta in relazione ai rispettivi conferimenti ed alla posizione che, per la regolamentazione del rapporto, si è costituita.

La norma contenuta nella proposta Salari ha questo significato: di fissare il debito della gestione mezzadrile nella somma iniziale, valutata secondo i prezzi di mercato, attribuendo interamente la utilizzazione economica e le sorti del capitale bestiame alla gestione associata. È chiaro che, in tal modo, si riconosce nel rapporto mezzadrile, per il capitale bestiame, un dinamismo maggiore, poiché i rischi inerenti alla stessa cosa gravano sulle parti contraenti: ma ciò è conforme alla consuetudine (consacrata nei contratti collettivi), cui si è ispirata la pratica.

Agli argomenti sopra riportati, altri se ne aggiungono, come quello ricavato dal fatto che il foraggio prodotto dal fondo, a costi crescenti, costituiva un utile per il mezzadro; ed essendo stato utilizzato per il mantenimento del bestiame, deve ritenersi tramutato nel bestiame stesso, e cioé nei valori crescenti di questo. Considerazioni analoghe si fanno anche per la prestazione di lavoro del mezzadro.

Così pure si osserva che, se i conti fossero stati liquidati annualmente, la questione non si sarebbe posta poiché gli spostamenti di valore, collegati a quelli di mercato, si sarebbero, in pratica, mantenuti entro limiti non lontani dagli ordinari. E si aggiunge che se fosse stata data applicazione dai concedenti alla norma del contratto collettivo del 1938 per le provincie toscane, che disponeva il conferimento del bestiame in comune fra concedente e mezzadro, operando così in

senso più favorevole al lavoratore, la questione avrebbe avuto, per sè stessa, pacifica soluzione, la cui mancanza non deve tornare in danno dei mezzadri.

La proposta Salari si affianca alle altre soluzioni proposte del problema: quella che vede nel cosidetto plusvalore un utile apparente e, pertanto, non spettante al mezzadro; quella (più conforme alla struttura associativa del rapporto mezzadrile) del conferimento in comune da parte di concedente e mezzadro che è ormai nella pratica consolidata di alcune regioni (Marche, ecc.) e che in altre si è introdotta anche per superare le difficoltà inerenti al sistema del conda parte del solo concedente ferimento (contratto collettivo per la Toscana del 31 ottobre 1938); quella (indicata nella deliberazione della corporazione dell'agricoltura in data 13 marzo 1931, richiamata dall'articolo 32 della Carta della mezzadria) che prevede l'applicazione di opportune variazioni al valore di acquisto o di consegna del bestiame, per la determinazione dell'utile o della perdita da dividere fra le parti. La quale ultima soluzione si è dimostrata, nella pratica, inapplicabile in generale, come è espressamente riconosciuto nella premesse al ricordato accordo collettivo del 1938 per la Toscana in cui a tale difficoltà si fa espresso richiamo e si dichiara che « le organizzazioni contraenti riconoscono che qualsiasi sistema di consegna e riconsegna delle scorte vive basato sulla adozione di coefficienti di rettifica di valori, riuscirebbe difficilmente a discriminare i valori intrinseci da quelli dipendenti dalle fluttuazioni del mercato monetario ».

Nella situazione di incertezza e di tensione che si è venuta a costituire, la proposta Salari si attiene alla pratica consuetudinaria delle regioni interessate, e dichiara applicabile il principio del riferimento al valore anche ai tempi di perturbamenti monetari.

Non si nasconde che, in luogo dell'intervento legislativo, sarebbe stato preferibile che la complessa questione avesse trovato generale ed equitativa soluzione in accordi fra le categorie interessate, in una linea di spontanea armonia, sull'esempio di quelle soluzioni (sempre almeno in notevole parte favorevoli ai mezzadri) che, nella pratica di numerose aziende, si sono realizzate.

La pratica tradizionalmente osservata nei rapporti fra concedenti e mezzadri nelle zone interessate sta alla base della presente proposta e spiega la vivacità e la complessità della questione, quando sono sorte le diffi-

coltà inerenti ai fenomeni di svalutazione monetaria.

I motivi politici e sociali si intrecciano con quelli giuridici, soprattutto per l'applicazione ai rapporti in corso: la proposta chiarisce quale è da ritenersi l'esatta regolamentazione delle consegne e riconsegne, in maniera conforme alla struttura del rapporto associativo, come si è venuto configurando nella pratica, secondo le consuetudini e le norme collettive, nel quadro della disciplina legislativa. In essa trova soddisfazione l'attesa delle categorie interessate, rivolte sia al riconoscimento delle giuste spettanze, sia alla chiara definizione degli incerti rapporti, perché, con rinnovato vigore, concedenti e mezzadri, prestino la loro preziosa opera di collaborazione all'incremento dell'agricoltura e al progresso sociale.

La proposta ha avuto il parere sostanzialmente favorevole della III Commissione permanente (relatore Gorini) con la formulazione che si riporta:

« Si è levata da alcuni membri della Commissione permanente di Giustizia la eccezione della incostituzionalità del progetto di legge n. 2150, in quanto non potrebbero emanarsi norme interpretative in ordine ad un determinato disposto di legge (nella specie articolo 2163 del Codice civile) discordanti dalla interpretazione ormai data della Suprema Corte.

La Commissione non ha ritenuto la validità di tale eccezione pur non disconoscendosi da altri membri un carattere integrativo alla norma in discussione.

La Commissione, tuttavia, pur non ritenendolo necessario, non solleverebbe obiezioni alla soppressione della parola «interpretative» contenute nel titolo. Quanto al merito, la Commissione ha osservato che il bestiame, sebbene conferito da uno solo dei contraenti e cioè dal concedente, va a far parte dei beni istrumentali di una impresa a carattere associativo, quale la mezzadria contratta per un determinato fine produttivo ed economico, sicché il colono non solo ripartisce col concedente i prodotti della stalla, ma anche le spese, sia quelle rivolte al mantenimento ed alla utilizzazione, sia quelle per la ricostituzione del capitale bestiame.

Pertanto, si ravvisa giusto e giuridicamente esatto che, anche in questo caso particolare della rimessione delle scorte vive da parte del concedente gli utili, come specificato nel testo della proposta, all'atto della riconsegna, siano divisi fra le parti; ma, parimenti, le eventuali perdite dovranno essere ripartite fra gli stessi contraenti, essendo il rischio elemento dell'impresa.

Pertanto, la Commissione di Giustizia dà parere favorevole al progetto di legge n. 2150 sempreché resti fermo che è a carico del colono anche, eventualmente, la metà della differenza in meno tra il valore delle scorte al momento della consegna calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna ».

Per i motivi esposti nella presente relazione, cui si possono aggiungere altri di più immediata esperienza, e nella certezza che la chiara regolamentazione del complesso argomento, risolvendo l'incertezza e i contrasti, restituisca serenità e dia vigore alla mezzadria, la IX Commissione, a maggioranza, invita la Camera a dare il proprio voto favorevole alla presente proposta.

GERMANI, Relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DI MINORANZA

(ONOREVOLE FERRARI RICCARDO)

Onorevoli Colleghi! — È noto che, nel rapporto di mezzadria, il conferimento del bestiame viene eseguito in comune dal concedente e dal mezzadro, ovvero solo dal concedente.

Nel primo caso, il bestiame è in comproprietà delle parti in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Nel secondo caso, invece, il conferimento del bestiame stesso, all'inizio del rapporto, è fatto esclusivamente dal concedente, ed esso rimane di proprietà esclusiva di quest'ultimo.

In questo secondo caso, la consegna del bestiame all'inizio del rapporto da parte del concedente al mezzadro può essere fatta a quantità, specie, qualità e peso, e quindi con un'esatta e dettagliata descrizione del bestiame, ai fini della riconsegna, oppure, come comunemente si dice, «a stima», vale a dire registrando sul libretto colonico solo l'elenco numerico del bestiame consegnato con il relativo suo valore di stima al prezzo di mercato al momento della consegna.

In tutti i casi sopra considerati, gli utili e le perdite, durante lo svolgimento del rapporto e l'esercizio dell'impresa comune, sono divisi a metà (più esattamente, in base alla legge di tregua mezzadrile, gli utili al 53 per cento a favore del mezzadro e al 47 per cento a favore del concedente, mentre le perdite restano divise a metà).

Nel primo caso, e cioé in quello di conferimento in comune del bestiame tra concedente e mezzadro, è chiaro che non poteva sorgere, come non è sorta, alcuna questione. Lo stesso è a dirsi per la prima ipotesi del secondo caso, e cioé quando il bestiame di proprietà esclusiva del concedente, sia stato da questo consegnato a quantità, qualità, specie e peso.

La seconda ipotesi, invece, quella cosiddetta della consegna « a stima », non ha mancato di dar luogo a contrasti ogni qualvolta si siano verificate forti modifiche nel potere di acquisto della moneta, e cioé nel caso di notevoli svalutazioni (o rivalutazioni) della moneta stessa.

In sostanza, questi contrasti vertono sul punto se, nella riconsegna del bestiame al momento della cessazione del rapporto di mezzadria, l'utile da ripartirsi con il mezzadro sia soltanto quello che corrisponde ad un effettivo incremento economico, e cioé ad un effettivo aumento del valore intrinseco del bestiame, operatosi durante il rapporto di mezzadria, o invece debba essere ripartita con il mezzadro anche quella differenza di prezzo che dipenda esclusivamente dalla espressione in termini monetari al momento della riconsegna della stessa entità economica esistente all'inizio del contratto e che dipenda unicamente dalla svalutazione monetaria verificatasi durante il rapporto.

Allo scopo, appunto, di evitare tali contrasti in periodi di depressione economica l'articolo 32 della Carta della mezzadria riconfermò la delibera della Corporazione dell'Agricoltura, datata 13 marzo 1931, con la quale si disponeva, per evitare l'accreditamento ai coloni di utili apparenti, nonché l'addebito a loro carico di perdite apparenti, « che l'utile o la perdita da dividere sia misurata dalla differenza tra il valore riconsegnato e il valore di consegna resi confrontabili mediante opportune variazioni che eliminino gli utili o le perdite apparenti ».

È da tener presente – e ciò ha tanto maggiore importanza agli effetti dell'esame della proposta di legge Salari – che la determinazione del 1931 fu disposta proprio a favore degli stessi mezzadri. Essa, infatti, venne presa in un momento in cui la questione, a causa della rivalutazione monetaria per effetto della fissazione della lira a quota 90, si presentava come la più sfavorevole per i mezzadri, i quali altrimenti sarebbero stati costretti a pagare al concedente, come utili di stalla, le differenze di prezzo derivanti dalla diminuzione dei prezzi stessi.

La deliberazione della Corporazione dell'Agricoltura, in sostanza, ribadiva i concetti che erano stati affermati dalla giurisprudenza dell'epoca, la quale si concretò nel senso di affermare che soltanto gli incrementi effettivi potevano formare oggetto di ripartizione con il mezzadro, mentre non era consentito lucrare l'incremento puramente appa-

rente rappresentato dalla differenza di prezzo dipendente da svalutazione monetaria (Cassazione sentenza 3 giugno 1929, in Giurisprudenza Italiana, 1929, I, 1, 850 e sentenza 14 aprile 1930 in Foro Italiano, Rep. 1930, « Voce colonia e mezzadria », n. 5).

L'articolo 2163 del Codice civile introdusse, anche nella mezzadria, il principio dell'assegnazione delle scorte vive al termine del rapporto secondo il criterio quantitativo e qualitativo, ovvero secondo il criterio della differenza di valore (non di prezzo) tra la consegna e la riconsegna, facendo salve le diverse disposizioni contenute nelle norme corporative, nelle convenzioni e negli usi.

In questo dopoguerra, ebbero a rinnovarsi per le identiche ragioni derivanti dalla svalutazione monetaria, le controversie tra concedenti e mezzadri nell'utile da ripartire al termine del rapporto di mezzadria quando il bestiame fosse stato conferito a stima tutto dal concedente. Esse, quando sono state portate davanti al Magistrato, hanno avuto la identica soluzione del primo dopoguerra e di cui sopra abbiamo parlato.

A questo proposito, giova rilevare come si sia sostenuto da qualche parte che la giurisprudenza dimostrerebbe delle incertezze e delle perplessità. Il rilievo è stato fatto altra volta ma non è esatto. Esso fu già sollevato durante la discussione dei ricorsi in Cassazione, la quale, a tal riguardo, con la sentenza 30 aprile 1952, n. 1216, Zini contro Campagna, in questi precisi termini sentenziava: « Delle sentenze di questa Suprema Corte richiamate dal ricorrente, quelle n. 1798 e n. 1799 del 29 ottobre 1948, alle quali può aggiungersi altra più recente n. 552 del 6 marzo 1951, riguardavano i rapporti tra proprietario e affittuario, i quali, dando per ammesso il diritto dei mezzadri a pretendere quel plusvalore dall'affittuario, disputavano sull'onere da riversarsi sul locatore. Perciò non risolvevano il quesito ora sottoposto all'esame di questa sezione. Solamente la sentenza n. 1275 del 24 maggio 1943 (Rosini contro Frati) che confermava analoga sentenza della Corte d'appello di Roma accoglieva la tesi sostenuta dal ricorrente; però, essa si riferiva al contratto collettivo per l'Umbria per la quale non vi era stato un nuovo contratto analogo a quello approvato nel 1938 per la Toscana, e, comunque, allora data la situazione particolare di quel periodo, in cui vigevano i prezzi di imperio, la questione della svalutazione monetaria veniva trattata solo per completezza teorica, tanto è vero che sostanzialmente la indagine della Suprema Corte mirava particolarmente allo scopo di accertare se la valutazione del bestiame dovesse farsi per capi o per valore di mercato. E prezzo di mercato allora — come conclude la stessa sentenza — era soltanto quello stabilito dall'Autorità competente alla quale era dato di tener conto delle complesse esigenze dell'economia nazionale totalitariamente controllata in ogni settore di produzione e di scambio

Pertanto, l'attuale fenomeno della svalutazione nella sua gravità, non fu neppure previsto e tanto meno studiato ed approfondito in tutte le sue conseguenze economiche e giuridiche che, invece, non possono non influire col loro innegabile peso nel l'esame completo della questione».

Salvo forse qualche rara decisione di Magistrature inferiori, dunque, tutte le sentenze, sia di Magistrature di merito come di Cassazione. hanno affermato il principio che, al termine del rapporto di mezzadria, nel caso di riconsegna di scorte vive di esclusiva proprietà del concedente, la valutazione degli utili di stalla da accreditare al colono uscente deve effettuarsi in base al valore intrinseco del bestiame e non al semplice prezzo corrente del mercato e che, pertanto, quale utile divisibile con il mezzadro dovrà essere calcolato l'effettivo aumento del valore del bestiame (accrescimento naturale di esso, condizioni più o meno favorevoli del mercato, ecc.) e non l'aumento fittizio di valore causato dal diminuito potere di acquisto della moneta.

In tal senso, ha avuto a decidere, con numerose sentenze, la Corte di Cassazione e così, oltre che nella sentenza citata n. 1216, 30 aprile 1952, in causa Zini contro Campagna, in quella n. 1234 del 3 maggio 1952, in causa Tosti contro Sebastiani, nonché in quella a Sezioni unite n. 700 del 18 marzo 1953 in causa Autori Pannella ed altri contro Perotta e Ciucci ed altri.

Opportuno sembra ricordare quanto afferma la Suprema Corte nella causa Tosti contro Sebastiani e che fu ribadito nelle successive decisioni:

«Se l'unità monetaria, la lira. all'atto della riconsegna dell'animale ha perduto sensibilmente del suo potere di acquisto, sì che ne occorra un maggior numero, una maggiore somma, per acquistare in mercato un animale per quantità, qualità, peso, sesso, ecc., simile a quello che si riconsegna, non si dirà che esso ha acquistato un maggior valore, ma soltanto un maggior prezzo

di mercato. Senonché la espressione in cifre di un maggior prezzo, non costituisce senz'altro la indicazione di un utile tra il valore dell'animale al momento della consegua ed il valore di esso al momento della riconsegna; se è vero, e lo è, che utile sta a indicare il guadagno, il supero, quello che sopravanza nella sottrazione tra il prezzo originario, all'atto della consegna, dell'animale maggiorato delle spese di alimentazione, ed il prezzo attuale alla riconsegna. Sottrazione che, come è noto, non può farsi se non tra due entità omogenee; e talı non possono ritenersi due somme, che abbiano soltanto la stessa enunciazione, ma che si differenzino nella significazione di valore, in quanto l'unità che valse di parametro, per l'una, non è identica a quella che deve usarsi per paramentro dell'altra. E poiché il mezzadro può aver diritto a dividere con il concedente l'utile, ma non soltanto la differenza in più del cosidetto prezzo di mercato, non errò la Corte di merito se dispose il mezzo istruttorio che ritenne idoneo, oltre che necessario, per accertare, se e quanto, la differenza di prezzo delle scorte vive riconsegnate potesse costituire utile da dividere ».

Nessuna incertezza o perplessità, dunque, da parte della Magistratura.

D'altra parte, la guestione mai forse avrebbe avuto motivo di sorgere, o se non altro di giungere sino ai più alti gradi della Magistratura, se non fosse stata artificiosamente inasprita anche per ragioni meramente politiche. La sua pratica soluzione si può facilmente trovare nel distinguere, nel maggiore prezzo del bestiame al momento della riconsegna, la parte riferibile alla svalutazione monetaria da quella rappresentante vero e proprio utile. In pratica, la separazione delle due quote si può effettuare, semplicemente, applicando alla stima iniziale un coefficiente di svalutazione della moneta (basato per esempio sull'indice costo della vita) tra l'epoca della consegna e quella della riconsegna e calcolando la differenza tra tale stima iniziale rivalutata e la stima finale riferita ai prezzi correnti di mercato all'atto della cessazione del rapporto. Detta differenza starà a rappresentare l'utile effettivo divisibile tra le parti.

Invece di una soluzione tecnica e sufficiente a salvaguardare gli interessi di ambedue le parti, si vuole oggi, con la proposta di legge in esame, pervenire ad una soluzione legislativa che non può, in alcun caso, essere accolta per le gravi inammissibili storture giuridiche e tecniche che contiene.

Con la proposta di legge Salari si pretende, in sostanza, di considerare utile di stalla, e quindi divisibile con il mezzadro, quello che costituisce, invece, capitale di pertinenza esclusiva del concedente, a cui il bestiame appartiene, e del quale per effetto della svalutazione monetaria è mutato il prezzo. Si vorrebbe, cioè, confondere il valore intrinseco del bestiame con il prezzo del mercato. Utile di stalla, come si è detto, si reputa quello rappresentato dagli incrementi naturali (peso e nati), dai miglioramenti qualitativi e dall'avere saputo approfittare delle favorevoli normali vicende di mercato da qualunque ragione determinate; il maggior prezzo, invece, dovuto alla svalutazione monetaria, non rappresenta che un utile fittizio.

In sostanza, con la proposta di legge che si stà esaminando, si tenderebbe a sottrarre al proprietario una parte del suo patrimonio, senza nessun giustificato motivo, senza la presenza, cioè, di quelle ragioni di pubblico interesse che sempre debbono sottintendersi ogni qualvolta si verifichi l'ablazione di un cespite patrimoniale di proprietà privata; e quello che è più grave è che, in spregio a quanto dispongono le norme della Costituzione, nel caso presente, la proprietà privata verrebbe ad essere espropriata senza la corresponsione di indennizzo alcuno al proprietario. Il che è ingiustificato e contrario a quei principî etici che presiedono ai rapporti tra gli individui e lo Stato; ed è contrario alle norme della Costituzione in tema di uguaglianza dei cittadini.

Un provvedimento legislativo del genere si risolverebbe in una misura meramente vessatoria nei confronti di una categoria di cittadini i quali si vedrebbero, in tal modo, privati di quelle tutele e salvaguardie che dovrebbero essere nelle finalità di ogni legislazione moderna.

Di fronte ad una situazione siffatta, è evidente che i cittadini, così gravemente colpiti nei loro diritti, potrebbero rivolgersi al Supremo Magistrato Costituzionale che deve prefiggersi appunto la tutela dei diritti del singolo.

Ma la proposta di legge Salari non si limita soltanto ad intaccare i diritti del cittadino, ma a rifiutare ossequio ad una consolidata giurisprudenza.

Si potrebbe far pensare che ci si trovi di fronte ad un ostinato proposito di inficiare, sotto il pretesto di una presunta interpretazione autentica, l'opera e l'attività della Magi-

stratura. Non è superfluo accennare, a questo proposito, che interferenze di uno dei poteri sull'attività dell'altro possano provocare quelle crisi che gravemente intaccano la stabilità e l'efficacia dell'organismo statale.

D'altra parte, parlare di interpretazione di legge, mai come in questa occasione, sembra insostenibile.

Non è che si voglia negare, in linea generale, il diritto del legislatore di intervenire quando, veramente ed effettivamente, vi sia bisogno di una interpretazione autentica di una disposizione di legge; quando, cioè, la disposizione che si vuole intepretare sia stata fin dall'inizio e continui ad essere così poco chiara nella formulazione letterale e logica da non consentire una sua adeguata applicazione. Ma qui la questione è ben diversa! Non può essere, infatti, consentito, a noi, pretendere di interpretare autenticamente una legge o una disposizione di questa, quando già la disposizione stessa sia stata interpretata, e tanto più quando ciò sia avvenuto costantemente e conformemente, come nel caso, dall'organo a ciò preposto dall'Ordinamento dello Stato, e cioè da quello giudiziario.

In sostanza, non si può parlare più di interpretazione autentica, ma si deve, invece, parlare di ingiustificati interventi per modificare norme.

Inoltre, sotto un altro profilo, la proposta Salari si deve considerare addirittura assurda. Ed è che, mentre essa viene dichiarata « interpretativa », in effetti mira a favorire una delle parti.

Difatti, mentre vi può essere svalutazione monetaria come vi può essere rivalutazione, con la proposta di legge in esame, si tiene presente solo il fenomeno della svalutazione in quanto gioca a favore del mezzadro.

In sostanza, è da porsi una domanda: potrebbe il provvedimento applicarsi domani a favore dei concedenti nel caso opposto, in quello cioé di rivalutazione monetaria e quindi di diminuzione dei prezzi?

La formulazione adottata nella proposta Salari lo fà escludere in modo assoluto.

Essa, infatti, parla esclusivamente di « mezzadro » e di « diritti del mezzadro »

(«il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente.....», articoli 1 e 2).

Se si fosse voluto stabilire una norma identica in tutti i casi – e cioé sia in quello di svalutazione come in quello di rivalutazione monetaria, tale quindi da valere in entrambe le ipotesi – la proposta stessa avrebbe dovuto parlare non di diritto del mezzadro, ma di diritto delle parti.

Se la formulazione del progetto dovesse rimanere come quella attuale è da escludere che, domani, in caso di rivalutazione monetaria, possano essere riconosciuti ai concedenti diritti eguali a quelli che sarebbero riconosciuti, oggi, ai mezzadri in base alla proposta attuale.

Ora, a parte che una formulazione di questo genere urta contro un concetto di interpretatività, perché non c'è alcuna disposizione, nel Codice o nelle leggi speciali che contenga una norma del genere, quello che è essenziale rilevare è come, effettivamente, siano disconosciuti i diritti delle parti di fronte ad un medesimo fenomeno e vengano diversamente trattate due categorie.

È da ritenere che le conseguenze di questa legge non siano state valutate con la necessaria ponderatezza. Esse sarebbero enormi, perché in alcuni casi determinerebbero l'esborso ingiustificato da parte del concedente di somme ingenti: il chè, nel momento attuale della economia agricola, potrebbe significare il dissesto dell'azienda, con altrettanti ingiustificati arricchimenti dell'altra parte.

Comunque, in ipotesi, si ritiene che sarebbe più opportuno procedere all'esame della presente proposta di legge in sede di discussione del progetto di riforma dei contratti agrari.

La particolare questione costituisce solo uno dei tanti aspetti del rapporto di mezzadria; considerandola nel quadro più ampio di tutta la disciplina dei rapporti intercorrenti tra concedente e mezzadro, essa potrebbe trovare una regolamentazione definitiva ed appropriata.

Per le suindicate considerazioni, la presente proposta di legge deve essere respinta.

FERRARI RICCARDO. Relatore di minoranza.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.

ART. 2.

Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.

ART. 3.

Identico.